

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **379/1985** (ECLI:IT:COST:1985:379)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/12/1985**

Deposito del **30/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11336**

Atti decisi:

N. 379

## ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985

*Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.*

Pres. PALADIN - Rel. DELL'ANDRO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in

materia di convenzioni sanitarie"), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1984 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gigantes Paolo ed altri e I.N.A.M. in liquidazione, iscritta al n. 1347 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Bucciolini Emilio ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che, con ordinanza emessa il 18 giugno 1984, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie");

che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Emilio Bucciolini ed altri 37 ricorrenti nel giudizio a quo, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Ferrari, concludendo per l'accoglimento della questione, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o l'infondatezza della questione stessa;

considerato che il d.l. 26 maggio 1984 n. 158 non è stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*